

Poc
SHR

ATTO DI CONVENZIONE

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali – Direzione Regionale Lombardia, in seguito denominato INAIL, Cod. Fisc. 01165400589 - P.IVA 00968951004, in persona del Dott. Francesco Barela, Direttore Regionale per la Lombardia, domiciliato per la carica in Corso di Porta Nuova,19 – Milano.

E

MultiMedica Holding S.p.A.. P. IVA 13384540142, con sede legale in Via Fantoli, 16/15 – 20138 Milano, in persona del legale rappresentante, Ing. Giuseppe Lanzanova

Considerato il ruolo che l'Istituto è impegnato a svolgere per il miglioramento del livello delle prestazioni nei riguardi dei propri assicurati, è indispensabile dare avvio ad iniziative volte a realizzare forme di collaborazione con strutture ad alta specializzazione quale quella raggiunta dal sopraddetto Gruppo, nel campo dei servizi di diagnostica, grazie ai suoi diversi Centri Radiologici e al numero e tipologia di impianti utilizzati. Quindi, considerate le finalità sopraindicate, che devono risultare adeguate alle attese dell'utenza con l'obiettivo di realizzare risultati in termini di alta qualità e di contenimento del costo complessivo delle prestazioni;



si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'INAIL avvierà presso le sedi operative della MultiMedica Holding S.p.A. situate in Milano, Via San Barnaba 29; in Limbiate (Mi), Via Fratelli Bandiera 3; in Castellanza (Va), Viale Piemonte, 70, i propri assicurati muniti della relativa impegnativa INAIL o S.S.R. e documentazione clinica, ove esistente, per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica strumentale, in particolare Radiografie mano, Ecografie, Tac e Rnm, Elettromiografie, Elettroencefalogramma, nonché visite specialistiche di chirurgia della mano e ortopedia.

L'INAIL si impegna ad avviare al suddetto Gruppo gli assicurati residenti nella Regione Lombardia, sempre per la fruizione delle prestazioni sopra indicate, sulla base del giudizio del responsabile medico della sede INAIL che ne ravvisi la necessità in relazione alla fattispecie concreta.

Art. 2

La MultiMedica Holding S.p.A. fornirà le singole prestazioni agli infortunati sul lavoro, applicando per tutta la durata della convenzione le tariffe del S.S.N. in vigore alla data odierna e si obbliga:

- ad agevolare l'accesso presso tutte le strutture del Gruppo, così come elencate nell'art.1 del presente accordo;
- alla fruizione delle prestazioni sotto elencate presso tutte le strutture del Gruppo, garantendo i canali preferenziali;
- alla tempistica delle prestazioni sotto elencate, a mezzo di corsie dedicate:

- 1)Visita chirurgica della mano: entro 3 giorni
- 2)Visita ortopedica: entro 3 giorni
- 3)Radiografia mano: entro 3 giorni
- 4)Ecografia: entro 7 giorni
- 5)Tac e Rnm: entro 7 giorni



6)Elettromiografia: entro 7 giorni

7)Elettroencefalogramma: entro 3 giorni

Per poter accedere a detti spazi la prenotazione del paziente sarà effettuata direttamente dall'INAIL e l'assicurato sarà munito di impegnativa INAIL per tutte le prestazioni sopra riportate.

Art. 3

Il Gruppo MultiMedica si impegna alla relativa consegna dell'esito degli esami al massimo entro 15 giorni dalla conclusione degli accertamenti.

I referti andranno inviati alla Sovrintendenza Medica Regionale che provvederà allo smistamento degli stessi alle Sedi competenti.

Art. 4

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 2 verrà effettuato entro sessanta giorni dalla ricezione delle fatture da parte della Direzione Regionale Inail per la Lombardia, previa verifica da parte delle singole strutture territoriali beneficiarie delle prestazioni oggetto della convenzione.

Art. 5

La presente convenzione decorre dal 1 giugno 2010 e avrà durata biennale. Andrà rinnovata entro il 31 maggio 2012, salvo recesso di una delle parti con preavviso scritto, a mezzo raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della convenzione (obbligatoriamente in caso di una variazione delle tariffe nazionali e regionali di riferimento), l'Azienda Ospedaliera dovrà inviare



all'INAIL, con congruo anticipo, le nuove condizioni che verranno valutate in termini di economicità e convenienza onde procedere alla stipula di un eventuale atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 6

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Milano, 1 giugno 2010

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Direzione Regionale INAIL della Lombardia

(Dr. Francesco Barela)



Per la MultiMedica Holding S.p.A.

(Ing. Giuseppe Lanzarova)

